



Per sparare con la canna liscia, bisogna trovarsi almeno a 150 metri da abitazioni o strade carrozzabili.

La caccia in pillole

■ Di *Gabriele Bordoni*

Per un'analisi comparativa, seppure in sintesi e in via di approssimazione, fra quanto si possa fare nell'ambito venatorio e quanto, invece, sia vietato, non può che prendersi spunto dall'articolo 13 della legge 157/92 che indica quali sono i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria, in tal senso indicando il fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. La

legge consente anche l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, nonché l'impiego dell'arco e del falco. Nella sola zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. Per la cassazione (I sezione, 29.7.1999 n. 1.897), tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia. Mentre la III sezione (n°

Un piccolo vademecum per orientarsi tra permessi e divieti in materia di armi e strumenti per la caccia, Porto d'armi, periodi, distanze, età, con il conforto delle leggi in materia e le più recenti sentenze della Cassazione

3.316 del 6.12.1999) chiarisce che la norma di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992 numero 157 contiene due distinte previsioni: la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata e la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma è stata riservata soltanto ai primi e non anche ai secondi. Ancora, la III sezione (1.3.1999, n. 2.714) ci spiega che la condotta integrante il reato di cui all'articolo 30 lettera h) della legge 11 febbraio 1992 numero 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal suo uso. Non è sufficiente, infatti, il solo trasporto e la detenzione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati dall'articolo 21 lett. u) della legge citata.

QUESTIONE DI MILLIMETRI

Dunque, per i fucili a canna liscia a ripetizione manuale o semiautomatici il calibro non deve essere superiore al 12 e nell'atto della caccia il serbatoio dei semiautomatici deve essere ridotto alla capacità di due cartucce. I fucili a canna rigata a una o più canne, invece, non devono avere calibro inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. Infine, per i combinati la legge stabilisce che non si possono utilizzare con più di tre canne e stabilisce che la canna rigata deve avere un calibro non inferiore a 5,6 mm. Nessun divieto di usare per la caccia fucili ad avanzata, siano essi antichi o repliche, siano essi a canna rigata o liscia. Nell'esercizio della caccia, il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (ma cass. pen., sez. III, 24.9.2004, ricorda che la possibilità di utilizzo di mezzi ausiliari non esclude in ogni caso il divieto di uso di alcuni mezzi diretti all'abbattimento

della selvaggina) ed è obbligato a recuperare i bossoli delle cartucce senza abbandonarli nel cammino. La norma informa anche che è fatto divieto di utilizzo di tutte le armi e di tutti i mezzi per l'esercizio venatorio che la stessa non ammette espressamente: conseguentemente, si afferma che integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (uccellazione), qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti e altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali. Costituisce perciò uccellazione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo come reti, panie eccetera (corte di Cassazione, Sez. III penale, 17.02.2006). Parimenti, è vietato l'utilizzo di gabbie metalliche a pressione destinate alla cattura di animali selvatici contenenti esche. Ma, per comprendere in che contesto si collocano permessi e divieti, dobbiamo capire che cosa debba intendersi per esercizio dell'attività venatoria: a questo fine, la lettura di necessità si sposta all'art. 12 di quella stessa legge che lo ravvisa in ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi legalmente consentiti nonché nel vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a cacciare, nel ricercare la fauna selvatica o attenderla per abbatterla, mentre è vietato ogni altro modo volontario e consapevole di uccisione della preda. Rientra nell'esercizio dell'attività venatoria il compimento di quella attività preliminare alla cattura degli animali quali la predisposizione di una trappola e la detenzione degli attrezzi necessari all'armamento della trappola stessa (cass. pen., Sez. III, 22.2.2006), nonché in generale ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, di conseguenza, qualsiasi attività, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretta al fine di cacciare le prede (cass. pen., sez. III, 22.2.2006, n. 6.762). Ancora, per cass. pen., sez. I, 25.1.2005, "l'esercizio di attività venatoria ricomprende ogni attività anche preliminare che si mostri diretta al fine della cattura o uccisione della selvaggina". Per cacciare si deve aver compiuto il 18° anno di età (la legge 157/92 all'art 22 comma 10 dispone peraltro che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può pra-



Limiti e divieti

Dove non si caccia: giardini, parchi pubblici e privati, terreni adibiti all'attività sportiva, parchi naturali e regionali, riserve naturali, oasi di ripopolamento e cattura, vicino a opere di difesa dello Stato e beni monumentali (segnalati opportunamente); stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o in parte da ghiaccio; terreni innevati (eccettuata la zona faunistica Alpi, in base alle norme regionali)

Le distanze minime: per cacciare, 100 metri di raggio almeno da abitazioni, luoghi di lavoro o macchine agricole in funzione e 50 metri dalle strade carrozzabili e ferrovie; per sparare, 150 metri da abitazioni o luoghi di lavoro, ferrovie, strade carrozzabili, funivie e ricoveri per animali, sparando con fucile a canna liscia; una volta e mezza la gittata massima per il fucile a canna rigata

Da qui non si caccia: veicoli a motore, natanti, aerei

Età minima: 18 anni (per i primi 12 mesi, accompagnati da cacciatore con almeno tre anni di esperienza)

Le armi a canna liscia: calibro 12 o inferiore, se semiauto con serbatoio a non più di due colpi (un colpo in zona Alpi)

Le armi a canna rigata: calibro minimo 5,6 mm, altezza minima bossolo vuoto 40 mm (se il calibro è maggiore di 5,6 mm, il bossolo può essere più corto di 40 mm)

Sono tabù: richiami acustici, esche avvelenate, vischio, trappole, reti tagliole, lacci, silenziatori, armi con sparo provocato dalla preda, munizioni spezzate per gli ungulati, balestre e altri strumenti di caccia non previsti dalle legge 157/92

Giorni di caccia: tre a settimana, esclusi in ogni caso martedì e venerdì

Gli orari: da un'ora prima dell'alba al tramonto (un'ora dopo il tramonto per gli ungulati)

Il mancato pagamento della tassa di concessione governativa per il Porto d'armi espone solo a sanzioni amministrative.

ticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della stessa legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32) ed essere muniti della licenza di porto di fucile per uso di caccia (valida su tutto il territorio nazionale), valida per sei anni, per la quale deve essere pagata una tassa annuale di concessione governativa (non pagarla induce solo sanzioni amministrative e chi porta il fucile non commette reato, mentre la circolare n° 559/C.5803/10100.A del 26.3.1985 considera legittimo il trasporto dell'arma anche a caccia chiusa).

LE FACOLTÀ DEL PORTO

Quindi, in sostanza, il titolare di licenza uso caccia che non ha versato la tassa è legittimato a portare l'arma senza il pericolo di incorrere in una sanzione penale ma solo in quella amministrativa: se, poi, se ne serve per scopi diversi dal prelievo venatorio, potrebbe omettere comunque il pagamento delle tasse regionali. Secondo la cassazione, inoltre, l'uso dell'arma per uno scopo diverso da quello specifico non comporta sanzioni penali ma può comportare il ritiro della licenza stessa. La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune (anche sportiva o non da caccia), purché non per difesa personale, salve le sanzioni venatorie (per esem-

pio per tiri di prova). I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte, in più vanno osservati i divieti venatori che proibiscono il porto di fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non consentita e impongono di osservare determinate distanze (violazioni punite con sanzioni amministrative). Competente al rilascio è il questore della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio. Si ricorda che la licenza di caccia assorbe quella per il Tiro a volo. Per cacciare, inoltre, si deve essere muniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria oltre che del tesserino rilasciato dalla regione di residenza nel quale sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di caccia ammesse e gli ambiti territoriali ove è consentita l'attività venatoria (per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che vengano apposte sul predetto tesserino esplicite indicazioni). Il controllo dell'esercizio della caccia e la repressione delle violazioni che si verificano in quel contesto sono affidati a diversi soggetti qualificati: fra questi, si devono ricordare (perché intorno a essi è nata talvolta questione) le guardie volontarie delle Associazioni ambientaliste riconosciute dal ministero dell'Ambiente di cui alla legge 30.7.2004, n. 189 che, nell'esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, per cui devono prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori e anche compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.